



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

IL SINDACO

Premesso che

- rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 8 novembre 2012, n. 189 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da "ludopatia";

- la Regione Veneto approvando la Legge 10 settembre 2019, n. 38, recante "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico", è intervenuta in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuovendo interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie;

- con D.G.R.V. n. 2006 del 30.12.2019, è stato adottato il provvedimento di cui all'art. 8 "Limitazioni all'esercizio del Gioco" della L.R. n. 38 del 10.09.2019, per la prevenzione e contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, definendo precisamente le fasce orarie d'interruzione del gioco;

- il Comune di Massanzago analogamente a tutti gli altri Comuni della Federazione del Camposampierese, intende aderire alle politiche di contrasto del gioco d'azzardo promosse da tutti gli enti o istituzioni che siano di rinforzo alle vigenti norme regolamentari locali, nonché partecipando a tutte le iniziative di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti del legislatore nazionale, al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione, in particolare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili e disciplinare l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco d'azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico;

Ritenuto quindi particolarmente utile **informare** tutta la popolazione sugli orari di "interruzione del gioco" mediante l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931 e ss.mm.ii (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, contemperando peraltro valori meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione, con particolare riguardo ai minori e all'iniziativa economica delle imprese;

A V V I S A

che su tutto il territorio comunale è in vigore l'obbligo di interruzione del gioco per tutti gli apparecchi automatici di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931 e ss.mm.ii (Testo Unico di Pubblica Sicurezza), installati all'interno di sale giochi, esercizi pubblici e commerciali, ecc., nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
- dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
- dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione);

con obbligo di esposizione al pubblico da parte dei gestori di apposito materiale informativo.

Alla Polizia Locale è demandata la vigilanza in merito al rispetto delle fasce orarie di interruzione così come sopra definite.

Che l'inosservanza all'obbligo d'interruzione del gioco è punita con la sanzione da € 500 a € 1.500 per ogni apparecchio non disattivato.

Il presente avviso per la sua più ampia ed estesa diffusione sul territorio.

Massanzago, lì 17 febbraio 2020

IL SINDACO
Scattolin Stefano